



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Attrezzature e Prodotti Informatici

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L'ACQUISTO DI N. 5 AMBULANZE PER
LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELL'AZIENDA USL DI IMOLA

Servizio Acquisti Metropolitan
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079638...fax +39.051.6079989
Servizio.acquisti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



INDICE

Allegato 1: clausole vessatorie	2
Sezione I – Parte normativa	
Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata della fornitura	3
Art.3) Importo della fornitura	3
Art.4) Obiettivi della fornitura	3
Art.5) Conformità a disposizioni e norme	3
Art.6) Caratteristiche della fornitura	4
Art.7) Azioni correlate alla consegna	4
Art.8) Accettazione e collaudo	4
Art.9) Garanzia e assistenza tecnica	5
Art.10) Penali	5
Art.11) Formazione	6
Art.12) Notifica di rischi o richiami	6
Art.13) Obbligo di Riservatezza dei dati	6
Art.14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	7
Art.15) Risoluzione del contratto	7
Art.16) Responsabilità	8
Art.17) Segnalazione all’Ente Certificatore	8
Art.18) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	8
Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	8
Art.20) Modifiche del contratto e subappalto	11
Art.21) Recesso dal contratto	12
Art. 22) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	12
Art.23) Controversie e Foro competente	14

Allegato 1: clausole vessatorie



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

La presente gara ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” e consegna di:

Lotto 1 n. 3 ambulanze di soccorso di tipo A1 necessarie all’Azienda Usl di Bologna

Lotto 2 n. 2 ambulanze di soccorso di tipo A1 necessarie all’Azienda Usl di Imola

e sarà regolata dalle norme del presente capitolato speciale, nei termini descritti nell’allegato A per il lotto 1 e allegato A1 per il lotto 2, facenti parte integrante del capitolato stesso.

Le caratteristiche indicate negli Allegati A e A1 sono da considerarsi di minima, ad eccezione delle specifiche precedute o seguite dal termine “preferibilmente”. Pertanto, saranno escluse dalla procedura d’acquisto le proposte la cui configurazione non corrisponde alle caratteristiche minime indicate negli allegati stessi.

La fornitura si intende costituita da mezzi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e dagli accessori necessari per il corretto funzionamento dei mezzi offerti.

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura in oggetto è da considerarsi una tantum.

Art.3) Importo della fornitura

L’importo complessivo della fornitura è di € 405.000,00 Iva esclusa, così suddiviso:

lotto 1 – n. 3 autoambulanze di tipo “A1” € 258.000,00 Iva esclusa

lotto 2 – n.2 autoambulanze di tipo “A1” € 147.000,00 Iva esclusa

Le ditte concorrenti dovranno presentare un’offerta che comprenda una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura.

Art.4) Obiettivi della fornitura

Le Aziende USL di Bologna e di Imola intendono dotarsi di nuove ambulanze in sostituzione di automezzi di soccorso attualmente in uso ed ormai obsoleti per l’alto numero di kilometraggio svolto o come ampliamento del proprio parco macchine relativo ai mezzi di soccorso.

Gli obiettivi che le Aziende USL intendono perseguire con la presente acquisizione sono i seguenti:

- migliorare e rendere più efficiente il servizio di pronto soccorso e di conseguenza il servizio all’utenza;
 - assicurare una gestione appropriata, efficace, efficiente, sicura ed economica del servizio di cui trattasi;
 - assicurare le migliori condizioni di lavoro al personale della Stazione Appaltante, medici, infermieri ed autisti delle Centrali Operative 118 impegnati ogni giorno nell’erogare prestazioni di pronto soccorso nelle più svariate condizioni ambientali;
- Pertanto, con il presente appalto viene ricercata la migliore dotazione esistente oggi sul mercato per i mezzi di soccorso che la stazione appaltante intende acquisire attraverso questo appalto;

Art.5) Conformità a disposizioni e norme

Fermo restando quanto espressamente previsto negli allegati A e A1 – Caratteristiche tecniche – gli autoveicoli devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono essere conformi alle seguenti normative:

- ALLEGATO XI della Direttiva 2001/116/CE



- PrRN 1789/2006 Normativa sui veicoli medicali e loro equipaggiamenti – Autoambulanze
- D.M. 17.12.1987 N.553 (G.U. N.13 del 18.01.1988) Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze
- D.M. 20.11.1997 N.487 (G.U. N.14 del 19.01.1998) Regolamento recante la normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali
- Norma Europea EN 1789:2014 per allestimento in ambulanza
- Norma Europea EN 1865/2001 - EN 1789/2010 per progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nelle ambulanze
- Norme CEI ed alla Direttiva 93/42 DISPOSITIVI MEDICI per conformità delle attrezzature elettromedicali
- DM Ambiente 8 maggio 2012 “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada” e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria è responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente per i beni forniti. Indipendentemente dalle risultanze delle prove di accettazione, i beni riparati dovranno essere conformi alle vigenti normative nazionali e locali di sicurezza. Nei limiti della normale diligenza, la Ditta fornitrice è tenuta a segnalare ogni modifica alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo del bene fornito.

Art.6) Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche e le prestazioni minime dei mezzi sono descritte in maggior dettaglio negli Allegati A (lotto 1) e A1 (lotto 2), così come gli allestimenti interni ed esterni.

Le descrizioni tecniche sono basate esclusivamente sulle esigenze ed esperienze delle dell’Emergenza Territoriale delle Aziende Sanitarie, nonché sulla compatibilità e conformità alle normative in materia.

Le descrizioni tecnico funzionali degli allestimenti e i dettagli che riguardano le varie installazioni e posizionamenti dovranno essere rispettate dalla ditta fornitrice in quanto necessarie a garantire la massima compatibilità ed interscambiabilità dei mezzi in acquisto con quelli in dotazione presso le centrali operative 118.

Art.7) Azioni correlate alla consegna

La ditta assegnataria dovrà impegnarsi alla consegna dei mezzi, perfettamente identici a quelli prescelti dalle Aziende Sanitarie in sede di aggiudicazione, a proprie cura e spese (trasporto e facchinaggio, imballo, spese doganali, installazione/montaggio, istruzione ecc..) nei tempi dichiarati nell’offerta tecnica presso la sede indicata nell’ordine informatizzato a cui farà seguito collaudo a cura della U.O. interessata.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura del bene, copia del manuale d'uso in lingua italiana ed eventuale copia del manuale tecnico.

La Ditta dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni. Il ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile comunque entro e non oltre la giornata della consegna del bene.

Art.8) Accettazione e collaudo

I veicoli non passano di proprietà dell’Amministrazione e l’aggiudicatario non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stato verificato ed accettato.

I mezzi dovranno essere consegnati “chiavi in mano”, dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari, come da **Allegato A (lotto 1) e Allegato A1 (lotto 2)**, per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.



La consegna dovrà avvenire seguendo le seguenti indicazioni:

- Lotto 1 CONSEGNA n. 3 AUTOAMBULANZE: entro la tempistica dichiarata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara comunque non oltre i 90 giorni dalla data dell'ordine.
- Lotto 2 CONSEGNA n. 2 AUTOAMBULANZE: ENTRO FEBBRAIO 2020

La ditta aggiudicataria dovrà attestare la piena funzionalità degli automezzi e i relativi allestimenti effettuando tutte le prove funzionali necessarie e rilasciandone apposito attestato.

Le prove di accettazione dei mezzi saranno eseguite entro 30gg. dalla data di consegna, (in ogni caso i 30gg. per le prove di accettazione decorrono da quando i veicoli risultano funzionanti e completi di ogni accessorio e documento richiesto in Capitolato, quindi pronte per l'uso).

Art.9) Garanzia e assistenza tecnica

I beni, oggetto del presente contratto, sono coperti da garanzia per il periodo **non inferiore ad almeno 24 mesi** a partire dalla data di collaudo di accettazione positivo delle Aziende Sanitarie. La garanzia dovrà riguardare sia i veicoli che gli impianti installati e le apparecchiature e/o attrezzature sanitarie fornite. Nel periodo di garanzia, la Ditta dovrà garantire una manutenzione di tipo "full-risk" provvedendo gratuitamente con proprio personale ai lavori che si rendessero necessari, sia presso l'Ente sia presso la Ditta stessa, per ripristinare la funzionalità degli automezzi, sostituendo i pezzi che si fossero deteriorati o guastati (anche a seguito del normale utilizzo); in ogni caso resta convenuto che l'Ente rimborserà i pezzi sostituiti solo se sarà comprovato (a carico della Ditta) che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo doloso del dipendente dell'Azienda USL.

Art.10) Penali

Qualora si riscontrassero delle carenze di qualsiasi natura, l'Azienda USL si impegna a comunicarle per iscritto alla Ditta fornitrice, la quale dovrà provvedere, entro 10 gg. solari dalla trasmissione della richiesta, a completare quanto richiesto.

Qualora la Ditta non ottemperasse entro il termine sopra indicato, se la carenza viene ritenuta non grave, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare alla Ditta fornitrice una penale nella misura pari allo 0,01% per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato sull'importo complessivo del bene fino ad un massimo di 30 giorni, dopo i quali il collaudo di accettazione sarà ritenuto negativo e si procederà alle indicazioni riportate nel successivo art. 14.

Se la carenza sarà ritenuta grave, cioè tale da pregiudicare il non utilizzo dei mezzi, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare alla Ditta fornitrice una penale nella misura pari allo 0,02% per ogni giorno lavorativo di ritardo, computato sull'importo complessivo dei beni fino ad un massimo di 30 giorni, dopo i quali il collaudo di accettazione sarà ritenuto negativo e si procederà alle indicazioni riportate nell'art.14.

In caso di ritiro dei beni per manutenzione in garanzia, la ditta dovrà specificare il tempo entro cui si impegna alla restituzione dei beni, riparati a regola d'arte.

In caso di ritardo dell'intervento o della riconsegna dei mezzi, si procede come previsto nei ritardi di consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei beni in genere ai requisiti richiesti o dichiarati od in caso di difetti, la Ditta fornitrice dovrà sostituire gratuitamente quanto necessario a rendere il tutto perfettamente efficiente e rispondente. Tale sostituzione dovrà comunque essere effettuata anche dopo la prova di accettazione od a garanzia scaduta, qualora il difetto non



si dimostri dovuto a cattivo utilizzo o ad usura naturale. L'onere della prova di ciò, è a carico della Ditta fornitrice.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna dei mezzi, l'Azienda USL, dandone comunicazione, si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno solare di ritardo.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione, da parte dell'ufficio amministrativo competente dell'Azienda USL, di una nota d'addebito, ai sensi dell'art.15, comma 1, D.P.R. 633/72.

In tutti gli altri casi di **disservizi** documentati, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 200,00**;

L' Azienda Sanitaria provvederà altresì a **segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate** a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (www.albofornitori.it).

Ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.11) Formazione

In fase di primo utilizzo, la Ditta fornitrice dovrà provvedere all'istruzione gratuita del personale dipendente dell'Azienda USL, mediante la diretta assistenza, per quanto concerne l'utilizzo dei mezzi (le modalità d'uso), le avvertenze all'uso e la manutenzione ordinaria.

Art.12) Notifica di rischi o richiami

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, all'Azienda Sanitaria ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione.

In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità dell'art.9.

Art.13) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.



In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.14) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.15) Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notificata n.2 diffida ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;



h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di indire una nuova gara, ovvero di passare al secondo migliore aggiudicatario.

Art.16) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.17) Segnalazione all'Ente Certificatore

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l'Azienda USL provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- ✓ Non conformità, dai quali sia derivata l'applicazione di una penale;
- ✓ **Risoluzione del contratto**, così come stabilito dal presente Capitolato Speciale;

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

Art.18) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Tutte le segnalazione riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa.

Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna e all'Azienda UsI di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:



Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Per l'Azienda Usl di Imola:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.



A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla



piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art.20) Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:

LOTTO 1: per eventuale acquisto di n.2 ambulanze di tipo "A1" nei tre anni successivi all'aggiudicazione, per un importo massimo di € 172.000,00 Iva esclusa;

LOTTO 2: per eventuale acquisto di n. 1 ambulanza di tipo "A1" nei tre anni successivi all'aggiudicazione, per un importo massimo di € 73.500,00 Iva esclusa;

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)



1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.21) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 22) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)